

# Comune di Calanca

## Cantone dei Grigioni

---



# Regolamento per le zone di protezione per la sorgente “Acquadisc”, Arvigo

## **REGOLAMENTO PER LE ZONE DI PROTEZIONE PER LA SORGENTE "ACQUADISC", FRAZIONE DI ARVIGO (COMUNE CALANCA)**

In base all'art. 20 della Legge federale sulla protezione delle acque (Legge sulla protezione delle acque, LPAc) del 24 gennaio 1991 nonché all'art. 24 della Legge d'introduzione alla Legge federale sulla protezione delle acque (Legge cantonale sulla protezione delle acque, LCPAc) dell'8 giugno 1997, il Comune di Calanca emana il seguente Regolamento sulle zone di protezione:

### **1 Disposizioni generali**

#### **Art. 1**

<sup>1</sup> Il presente Regolamento stabilisce le limitazioni e misure protettive necessarie per la protezione delle acque freatiche.

**Scopo,  
campo di  
validità**

<sup>2</sup> Le misure di protezione fanno stato per le aree precisate nei piani per la protezione delle acque, scala 1:10'000 e 1:2'000.

#### **Art. 2**

<sup>1</sup> Il Municipio è competente per l'esecuzione del Regolamento.

**Competenza**

<sup>2</sup> Se sorgono dubbi o controversie, l'Ufficio per la natura e l'ambiente decide sull'ammissibilità di edifici, impianti e utilizzazioni nonché sulle misure di protezione da adottare dopo aver consultato l'Ufficio per la natura e l'ambiente.

<sup>3</sup> Nelle zone di protezione dell'acqua freatica "la costruzione e la modificazione di edifici e impianti come pure l'esecuzione di lavori di scavo, di sterro e simili necessitano di un'autorizzazione cantonale" (art. 19 cpv. 2 LPAc).

#### **Art. 3**

<sup>1</sup> La zona di protezione dell'acqua freatica (Zona S) comprende le seguenti aree parziali:

**Definizioni**

- Area di captazione: **Zona S1**
- Zona di protezione più ristretta: **Zona S2**
- Zona di protezione più ampia: **Zone S3**

<sup>2</sup> La Zona S1 è intesa a garantire che nessuna sostanza pericolosa per le acque possa giungere nella captazione.

<sup>3</sup> La Zona S2 deve assicurare che grazie ai processi di depurazione biologici, chimici e fisici l'acqua freatica venga depurata nel sottosuolo in modo da rispondere alle esigenze della legislazione sugli alimentari concernenti l'acqua potabile ineccepibile.

<sup>4</sup> La Zona S3 deve assicurare che le sostanze non degradabili o difficilmente degradabili che giungono nell'acqua freatica possano essere liquefatte e/oppure lasciate giacere fino a quando risultino ridotte a un tasso privo di pericoli. Questa zona costituisce infatti una vera e propria zona tampone tra la Zona S2 e l'acqua freatica che la circonda.

## 2 Disposizioni per la Zona S3

### I. Utilizzazione agricola e forestale nonché per il giardinaggio, concimazione, uso di sostanze pericolose per l'ambiente

#### Art. 4

- <sup>1</sup> L'uso agricolo, forestale e per il giardinaggio del suolo è consentito nella misura in cui non venga limitato dalle seguenti disposizioni.
- <sup>2</sup> Scegliendo le culture e i metodi adeguati di coltivazione si deve garantire che in ogni momento una parte quanto mai notevole del suolo risulti coperta di vegetazione.
- <sup>3</sup> Se il livello dell'acqua freatica risulta assai elevato oppure se l'acqua fuoriesce in superficie (umificazione, paludi) le aree colpite devono venir recintate durante il periodo della coltivazione. In queste aree non è permesso pascolare.
- <sup>4</sup> Le piazzole per il deposito di legname sono consentite. Se la legna depositata deve essere trattata con mezzi protettivi, occorre adottare misure edili che impediscano l'infiltrazione e il trascinamento nel sottosuolo.

**Utilizzazione agricola, forestale e per il giardinaggio**

#### Art. 5

- <sup>1</sup> Le cisterne per liquame e i letamai (su platea per letame o direttamente sulla cisterna) sono consentiti soltanto dentro o presso le stalle. L'impermeabilità dei contenitori deve essere controllata ogni 5 anni. I verbali del controllo, terminato quest'ultimo, devono essere consegnati al Comune.
- <sup>2</sup> Il deposito intermedio di concime sui campi (su suolo naturale non protetto) e l'ammucchiamento di materie di compostaggio non sono ammessi.
- <sup>3</sup> Per le parcelle concimate si deve allestire un piano di concimazione adeguato all'ubicazione e consono alle Direttive „Basi per la concimazione nella coltivazione agricola e foraggera” e la concimazione deve essere effettuata in conformità alle stesse (le indicazioni in merito vengono fornite dai Servizi di consulenza agricola). Le piante possono essere concimate esclusivamente durante il loro periodo di crescita. Una copia dei piani di concimazione deve essere consegnata al Comune senza esservi esplicitamente invitati.
- <sup>4</sup> Il concime di fattoria liquido può essere sparso soltanto quando si può escludere che esso possa affluire superficialmente alla captazione.
- <sup>5</sup> Nelle zone con un livello elevato dell'acqua freatica oppure là dove di tanto in tanto l'acqua esce in superficie (p.e. paludi, punti umidificati) non è permesso concimare.

**Deposito e spargimento di concime**

#### Art. 6

- <sup>1</sup> Per l'uso di prodotti fitosanitari fa stato l'Ordinanza sulla protezione dei vegetali.
- <sup>2</sup> L'uso di prodotti per la protezione del legno oppure il deposito di legno trattato è ammesso soltanto in combinazione con misure edili per evitare la dispersione o il dilavamento.

**Uso di mezzi per il trattamento delle piante e per la protezione della legna**

## II. Edifici e impianti

### Art. 7

- <sup>1</sup> E' vietato edificare edifici industriali o artigianali su terreni che costituiscono un pericolo per l'acqua freatica.
- <sup>2</sup> Non sono ammessi montaggi che riducono il volume di raccolta oppure la sezione di passaggio della conduttura dell'acqua freatica.
- <sup>3</sup> Il Municipio decide, dopo aver consultato l'Ufficio per la natura e l'ambiente, se siano ammissibili altri impianti (quali teleferiche, impianti d'innevamento ecc.) e quali misure vadano prese a protezione dell'acqua freatica.

**Edifici industriali e artigianali nonché altri impianti**

### Art. 8

- <sup>1</sup> Gli impianti di ogni genere destinati alla depurazione delle acque di scarico (contenitori, tubi incl. l'allacciamento di case, pozzi di controllo ecc.) devono essere a tenuta stagna, di modo che le acque di scarico non possano in alcun caso fuoriuscire e infiltrarsi. Gli impianti devono essere controllati in quanto a tenuta stagna, sia immediatamente dopo la loro realizzazione che regolarmente ogni 5 anni. I verbali del controllo, dopo che quest'ultimo sia stato effettuato, devono essere consegnati al Comune senza esservi esplicitamente invitati.
- <sup>2</sup> Le acque di scarico inquinate non possono essere fatte infiltrare. Ne fa eccezione l'infiltrazione di acque dai tetti non inquinata attraverso uno strato di suolo coperto di vegetazione.

**Impianti per la depurazione delle acque di scarico**

### Art. 9

- <sup>1</sup> Le strade, le piazze, i parcheggi nonché i sentieri agricoli e forestali aperti al traffico motorizzato generale devono essere sistemati dotandoli di uno strato a tenuta stagna in modo tale che vengano raccolte tutte le acque di scarico provenienti dalla strada e portate fuori dall'area di protezione delle acque. Lo spargimento non può essere effettuato in superficie.
- <sup>2</sup> Sui sentieri agricoli e forestali chiusi al traffico motorizzato generale e che non sono dotati di copertura a tenuta stagna, si deve provvedere a che l'acqua di scarico prodotta su di loro possa penetrare nel sottosuolo soltanto con ritardo, di modo che in caso di incidenti con liquidi pericolosi per le acque resti tempo sufficiente per prendere le misure del caso.

**Impianti del traffico**

### Art. 10

- <sup>1</sup> Sono ammessi i seguenti impianti per l'esercizio e il deposito di liquidi pericolosi per la acque:
  - Confezioni con un volume totale massimo di 450 l per ogni opera di protezione;
  - I serbatoi accessibili fino a un volume totale di 30 m<sup>3</sup> per ogni opera di protezione, ammesso che contengano soltanto olio combustibile e diesel destinati al rifornimento energetico per un massimo di due anni dell'edificio o dell'azienda del titolare, come pure le tubazioni e le piazzole di rifornimento scontornate che ne fanno parte;
  - Gli impianti aziendali contenenti liquidi pericolosi per le acque fino a un volume utile massimo di 2'000 l.
- <sup>2</sup> Tutti gli impianti richiedono misure di sicurezza che garantiscano il facile accertamento delle perdite di liquidi e la ritenzione dei liquidi fuoriuscenti.

**Impianti per il deposito di liquidi pericolosi per le acque**

**Art. 11**

<sup>1</sup> Non sono ammesse modifiche del terreno occorrenti per un provvisorio allontanamento del suolo superficiale, a meno che esse non contribuiscano a migliorare la protezione dell'acqua freatica.

<sup>2</sup> Il deposito di materiale, le discariche e i cimiteri non sono ammessi.

**Modifiche del terreno, depositi di materiale, discariche e cimiteri**

### 3 Disposizioni per la Zona S2

**Art. 12**

Nella Zona S2 fanno stato le norme della Zona S3, nella misura in cui non risultino inasprite tramite le disposizioni qui di seguito precisate.

**Principio**

#### I. Utilizzazione agricola e forestale nonché per il giardinaggio, concimazione e uso di sostanze pericolose per l'ambiente

**Art. 13**

<sup>1</sup> Non sono ammessi colture agricole e forestali intense né giardini di piccole dimensioni.

**Utilizzazione agricola e forestale nonché per il giardinaggio del suolo**

**Art. 14**

<sup>1</sup> Le cisterne per il liquame e i letamai non sono ammessi.

<sup>2</sup> Lo spargimento di concime di fattoria liquido non è consentito.

**Deposito e spargimento di concime**

**Art. 15**

<sup>1</sup> L'uso di mezzi per la protezione del legno non è consentito.

<sup>2</sup> Sulle piazzole di deposito della legna non è consentito utilizzare mezzi di protezione per la legna di qualsiasi genere.

**Uso di fitofarmaci e di mezzi per la protezione della legna**

#### II. Costruzioni e impianti

**Art. 16**

<sup>1</sup> La costruzione di nuovi edifici e impianti non è ammessa. Per motivi importanti l'autorità può concedere deroghe se può essere esclusa una minaccia allo sfruttamento dell'acqua potabile.

<sup>2</sup> Per gli edifici e impianti esistenti valgono gli articoli 23 e 24 a pag. 6 del presente regolamento.

**Costruzioni e impianti**

**Art. 17**

<sup>1</sup> Gli impianti di ogni genere per la depurazione delle acque di scarico non sono ammessi, salvo che siano indispensabili per proteggere l'acqua freatica.

<sup>2</sup> Se per comprovati motivi inerenti al dislivello non è possibile evitare di far passare le tubazioni per le acque di scarico attraverso la Zona S2 il Municipio, dopo aver consultato l'Ufficio per la natura e l'ambiente può autorizzare eccezionalmente la posa di tali tubazioni. In questi casi si devono adottare misure di sicurezza che consentano l'immediata constatazione di perdite e la ritenzione di liquidi fuoriuscenti (p.e. gallerie di linea, tubazioni doppie, tubazioni a parete doppia).

<sup>3</sup> Le infiltrazioni di qualsiasi genere sono proibite.

**Impianti per la depurazione delle acque di scarico**

**Art. 18**

<sup>1</sup> Gli impianti del traffico aperti alla circolazione motorizzata generale non sono ammessi nella Zona S2. Se la conduzione di una strada attraverso la S2 comprovatamente non può essere evitata, in virtù delle Direttive concernenti le misure per la protezione delle acque in sede di costruzione della strada occorrerà adottare qualsiasi provvedimento che possa escludere la possibilità di inquinamento dell'acqua freatica.

<sup>2</sup> Le strade agricole e forestali sono ammesse nella misura in cui servono esclusivamente alla circolazione adiacente indispensabile per l'economia agricola e forestale nonché alle esigenze della fornitura di acqua potabile.

**Impianti del traffico**

**Art. 19**

Sono ammessi soltanto i contenitori accessibili che servono esclusivamente al trattamento dell'acqua, come pure le tubazioni e piazzole di rifornimento accessibili che ne fanno parte.

**Impianti per il deposito di liquidi pericolosi per le acque**

**4 Disposizioni per la Zona S1****Art. 20**

<sup>1</sup> Nella Zona S1 sono ammessi soltanto utilizzazioni, costruzioni e impianti che servono all'estrazione d'acqua.

<sup>2</sup> E' ammesso adoperare un prato non concimato non usato per il pascolo e dove l'erba viene tagliata (se del caso con abbandono dell'erba tagliata).

**5 Misure di protezione durante le costruzioni****Art. 21**

Se nelle zone di protezione si devono eseguire lavori edili, nella licenza edilizia devono tra l'altro venir inseriti i seguenti oneri:

- Le acque di scarico provenienti dai WC di cantiere devono essere accumulate e smaltite in un adiacente impianto adatto di depurazione.
- Le piazzole per gli impianti addetti alla miscelazione e al travaso di calcestruzzo devono essere drenati in modo da impedire l'infiltrazione delle acque di scarico.

**Realizzazione di costruzioni**

- Le macchine edili di sera e durante i fine settimana devono essere depositate lontane dalla fossa di scavo. La pulizia, la riparazione e il rifornimento delle macchine e dei veicoli possono essere effettuati soltanto su un luogo protetto.
- Tutte le sostanze pericolose per le acque possono essere depositate all'interno della zona di protezione esclusivamente in vasche con un volume di capienza del 100%.
- Il travaso delle sostanze pericolose per le acque (oli, combustibili, detersivi ecc.) deve aver luogo su un luogo protetto (p.e. vasca di calcestruzzo, piazzola a tenuta stagna e coperta).
- Sul cantiere si deve depositare una quantità di leganti per l'olio corrispondenti alla quantità di olio depositato.
- Nelle zone di protezione S1 e S2 i casseri e le pareti di palancolata posso essere trattati soltanto con lubrificanti degradabili.
- I rifiuti edili di ogni genere (solidi e liquidi) devono essere eliminati e smaltiti a norma di legge.

## **6 Disposizioni penali**

### **Art. 22**

Le contravvenzioni commesse intenzionalmente o per negligenza contro il presente Regolamento e contro le Disposizioni emanate in base allo stesso vengono – se non sono assoggettate alla legislazione della Confederazione o del Cantone – punite con una multa fino a fr. 5'000.--. Se il colpevole ha agito per avidità di guadagno, il limite massimo della multa può essere superato.

Competente per la prosecuzione e il giudizio delle contravvenzioni è il Municipio.

Una contravvenzione cade in prescrizione in un anno, la punizione dopo due anni.

Gli art. 6 e 7 della Legge federale sul diritto penale amministrativo valgono per analogia per le contravvenzione al presente Regolamento.

**Contravvenzioni**

## **7 Disposizioni finali**

### **Art. 23**

Le esistenti utilizzazioni agricole e forestali che non rispondono alle disposizioni del presente Regolamento, devono essere abrogate entro e non oltre un periodo di vegetazione successivo all'emanazione dello stesso. In motivati casi di durezza il Municipio può, dopo aver consultato l'Ufficio per la natura e l'ambiente, se del caso fissare un adeguato periodo di transizione.

**Disposizioni transitorie**

**1. Utilizzazioni esistenti**

### **Art. 24**

Le costruzioni e gli impianti esistenti devono essere risanati alla prima occasione che si presenta, di regola in seguito alla prossima trasformazione, al più tardi comunque entro cinque anni dall'emanazione del Regolamento sulle misure di protezione e precisamente in modo tale da non mettere in pericolo l'acqua freatica.

**2. Costruzione di impianti esistenti**

**Art. 25**

<sup>1</sup> Le limitazioni del possesso effettuate sulla base del presente Regolamento devono essere annotate nel Registro Fondiario. L'Ufficio del Registro Fondiario del Moesano viene incaricato e autorizzato a menzionare dette limitazioni della proprietà sui rispettivi fogli del Registro sotto il lemma "Zona pubblica di protezione della sorgente Acquadisc".

**Menzioni nel Registro Fondiario**

<sup>2</sup> Sono interessate del tutto o in parte le seguenti parcelle:

<i>Zona di protezione captazione <b>Acquadisc</b></i>	<i>No. parcella</i>	
	Totalmente incluse	Parzialmente incluse
<b>SI</b>	536.	380, 501, 502, 505, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 517, 518, 519, 537, 538, 765, 797.
<b>SII</b>		380, 500, 501, 502, 503, 504, 506, 507, 508, 514, 515, 529, 530, 539, 540, 541, 542, 548, 557, 558, 559, 560, 570, 571, 572, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 630, 638, 762, 773, 780.
<b>SIII</b>		380, 502, 504, 505, 506, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 524, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 534, 535, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 570, 571, 572, 573, 575, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 597, 598, 599, 615, 616, 630, 631, 632, 633, 634, 638, 651, 652, 665, 667, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 780, 787, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 797.

**Parcelle interessate**

<sup>3</sup> All'Ufficio del Registro Fondiario del Moesano insieme al Regolamento sulle zone di protezione viene consegnato un piano delle zone di protezione approvato dal Governo.

<sup>4</sup> Il presente Regolamento viene consegnato anche ai Proprietari dei fondi interessati. Quest'ultimi sono tenuti a informare i loro eventuali affittuari sulle limitazioni della proprietà connesse con la delimitazione delle zone di protezione e sulle misure da adottare.

**Art. 26**

<sup>1</sup> La qualità dell'acqua di sorgente captata deve essere controllata regolarmente, da 4 a 6 volte all'anno.

**Sorveglianza della qualità**



<sup>2</sup> Se nonostante l'osservanza di tutte le misure di protezione l'acqua di sorgente captata non risponde alle norme sull'acqua potabile, il Regolamento deve essere rielaborato.

**Art. 27**

Le eventuali rivendicazioni d'indennità presentate dai Proprietari interessati vengono giudicati in base all'art. 98 delle Legge sulla pianificazione del territorio. **Indennità**

**Art. 28**

Il presente Regolamento e il relativo piano delle zone di protezione entrano in vigore dopo la loro approvazione da parte del Governo del Cantone dei Grigioni. **Entrata in vigore**

**8 Approvazione**

Pubblica esposizione dal: **16 luglio 2015**.....

al: **14 agosto 2015**.....


da parte del Municipio del Comune di Calanca emanata in data:

**12 gennaio 2016**.....


COMUNE CALANCA

Il Sindaco del Comune:

La Segretaria del Comune:



.....




.....

Approvato dal Governo del Cantone dei Grigioni in data: 12.1.2016, RB 342

In nome del Governo

Il Presidente:



Il Cancelliere: